II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1988

recante accettazione dell'impegno relativo ad una procedura antidumping concernente determinati tipi di macchine da scrivere elettroniche, montate o prodotte nella Comunità dalla Sharp Manufacturing (UK) Ltd

(88/424/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 10,

previa consultazione nell'ambito del comitato consultivo istituito dal regolamento (CEE) n. 2176/84,

considerando quanto segue:

A. Procedura

(1) Nel luglio 1987 la Commissione ha ricevuto una denuncia dal CETMA, comitato dei costruttori europei di macchine da scrivere, per conto dei produttori francesi, tedeschi e italiani la cui produzione rappresenta praticamente tutta la produzione comunitaria in questione. La denuncia conteneva elementi sufficienti per provare che, dopo l'apertura dell'inchiesta sulle macchine da scrivere originarie del Giappone [3], alcune società avevano effettuato il montaggio di macchine da scrivere nella Comunità nelle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84. Previa consultazione, la Commissione ha annunciato con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [4], l'apertura di un'inchiesta a norma di detto articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2176/84, relativa alle macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità dalle seguenti società:

— Silver Reed International (Europe) Ltd, Watford, Regno Unito

— Brother Industries (UK) Ltd, Wrexham, Regno Unito

— Kyushu Matsushita (UK) Ltd, Newport, Regno Unito

— Sharp Manufacturing (UK) Ltd, Wrexham, Regno Unito

— Canon Bretagne SA, Liffré, Francia

— TEC Elektronik-Werk GmbH, Braunschweig, Rf di Germania

B. Chiusura dell'inchiesta e estensione del dazio

(2) A seguito di tale inchiesta, la procedura è stata chiusa, senza estensione del dazio antidumping, per quanto riguarda le società TEC Elektronik GmbH e Brother Industries (UK) Ltd, con decisione 88/226/CEE della Commissione [5].

[1] GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
[2] GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.
[3] GU n. C 83 del 24. 3. 1984, pag. 4.
[4] GU n. C 235 dell'1. 9. 1987, pag. 2.
[5] GU n. L 101 del 20. 4. 1988, pag. 26.

(3) Riguardo a tutte le altre società di cui al paragrafo 1, il Consiglio, dopo aver preso in considerazione le circostanze specifiche di ciascun caso, con il regolamento (CEE) n. 1022/88 del Consiglio [1] ha esteso il dazio antidumping, istituito con il regolamento (CEE) n. 1698/85 del Consiglio [2], a determinati tipi di macchine da scrivere montate nella Comunità.

C. Impegni

(4) Nell'aprile 1988, la società Sharp Manufacturing (UK) Ltd ha offerto un impegno sul prezzo. La Commissione ha effettuato un'indagine in loco presso detta società ed ha accertato che l'impegno era tale da eliminare le condizioni che giustificavano l'estensione del dazio antidumping alle macchine da scrivere montate nella Comunità, a norma del regolamento (CEE) n. 1022/88. Alle luce dell'impegno offerto e dei risultati dell'inchiesta, e previa consultazione, la Commissione ha accertato che i mutamenti intervenuti riguardo all'origine dei pezzi e dei materiali, le garanzie relative alla loro futura origine, nonché ad altri aspetti delle operazioni di montaggio o di produzione di Sharp Manufacturing (UK) Ltd nella Comunità sono sufficienti per giustificare l'accettazione dell'impegno.

(5) Il Consiglio ha pertanto adeguatamente modificato il regolamento (CEE) n. 1022/88 per quanto riguarda i prodotti montati o prodotti nella Comunità fra le altre dalla Sharp Manufacturing (UK) Ltd,

DECIDE:

Articolo Unico

È accettato l'impegno offerto dalla società Sharp Manufacturing (UK) Ltd in merito a determinati tipi di macchine da scrivere elettroniche che incorporano o no meccanismi di calcolo (corrispondenti ai codici NC 8469 10 00, ex 8469 21 00 e ex 8469 29 00) immesse sul mercato comunitario dopo essere state montate nella Comunità dalla società in questione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 101 del 20. 4. 1988, pag. 4.
[2] GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 1.